



**COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ**  
Provincia di Padova

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE  
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
PER LA PROGETTAZIONE  
E L'INNOVAZIONE  
(Art. 93 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)**

approvato con atto di Giunta Comunale n. 17 del 04.03.2015

*in vigore dal 4 marzo 2015*

## COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

### **REGOLAMENTO COMUNALE** **PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO** **PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE** **(Art. 93 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)**

*(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.03.2015)*

---

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, comma 7 bis e seguenti del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 93, comma 7 bis e seguenti del decreto legislativo citato.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione ed in relazione alle prestazioni di personale dipendente dell'Amministrazione stessa nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.

#### **Art. 2**

##### **Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, descritto dall'art. 3, comma 8 del medesimo decreto legislativo; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del decreto legislativo citato, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 193.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica su indicazione del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 93 comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.
3. Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal regolamento anche le attività di direzione lavori.

#### **Art. 3**

##### **Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

1. Il fondo è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA.
2. La quota percentuale incentivante è stabilita come segue:
  - nella misura del 2% per progetti di importo a base d'asta fino a € 1.000.000,00 e nella misura dell'1,4% per importi a base d'asta pari o superiori a € 2.000.000,00; per lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione;

- per i lavori di manutenzione il fondo incentivante è previsto solamente per gli interventi per i quali sia prevista la progettazione, escludendo in ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi; in sede di esecuzione si farà riferimento all'importo finale del lavoro calcolato con i prezzi a base di appalto.
  4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro con le modalità e criteri descritti ai successivi artt. 5 e 6; il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **Art. 4 Conferimento degli incarichi.**

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Capo Settore competente.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico e la direzione lavori, che devono avere i requisiti di cui all'articolo 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.

#### **Art. 5 Prestazioni parziali**

1. Qualora all'Ufficio Tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione o la sola direzione lavori e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota percentuale da calcolarsi sull'importo determinato ai sensi dell'art. 3:
 

a) progetto preliminare .....	15%
b) progetto definitivo .....	25%
c) progetto esecutivo .....	18%
d) coordinamento in fase di progettazione (piani di sicurezza) .....	2%
e) direzione lavori e contabilizzazione .....	32%
f) coordinamento in fase di esecuzione .....	3%
g) collaudo .....	5%

#### **Art. 6 Ripartizione orizzontale del fondo**

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici è ripartita come segue.
  - a) il 30 per cento al responsabile unico del procedimento e all'eventuale personale che collabora con il R.U.P. nella misura che sarà indicata in sede di liquidazione del Capo Settore competente o dal Segretario Generale, come previsto al successivo art. 8;
  - b) il 50 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale e che effettueranno le prestazioni di direzione e contabilizzazione lavori, del piano di sicurezza e di collaudo;
  - c) il 20 per cento al rimanente personale dell'Ufficio Tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, alla direzione lavori, ecc. mediante contributo intellettuale e materiale;

2. Qualora l'attività di progettazione delle opere pubbliche sia effettuata da professionisti esterni o di altri Enti, spetteranno comunque al responsabile unico del procedimento, se dipendente dell'Amministrazione Comunale, le quote percentuali come determinate nella lettera a) del precedente comma.
3. Qualora non ci sia la partecipazione di cui al comma 1, lett. c), la relativa quota è attribuita ai tecnici firmatari degli atti.

#### **Art. 7**

##### **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto; detti termini sono prorogabili con atto motivato.
2. La quota incentivante sarà ridotta proporzionalmente in misura percentuale pari agli eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per i lavori a base di appalto nel progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e comunque nella misura massima del 10%. Tale riduzione non trova applicazione per gli accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

#### **Art. 8**

##### **Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione**

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione e direzione di lavori pubblici e all'attività di responsabile unico del procedimento sono liquidati come segue:
  - a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
  - b) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di Amministrazioni o organi esterni all'Ente;
  - c) per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
  - d) per la quota riferita alla direzione lavori, in quota percentuale calcolata sugli stati di avanzamento dei lavori, con saldo ad avvenuta ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori o ad avvenuta attestazione della regolare esecuzione effettuata con l'atto di liquidazione del saldo finale, nel caso di lavori in economia.
2. Per i soli progetti di lavori di importo stimati inferiore a 100.000 euro, la liquidazione relativa all'attività di progettazione è fatta in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 1, lettera c), restando invariati i termini di liquidazione della direzione lavori.
3. Alla liquidazione e verifica dell'accertamento positivo dell'attività provvederà il Capo Settore LL.PP. per le attività per le quali il medesimo non ha eseguito prestazioni, mentre per i progetti nei quali il Capo Settore LL.PP. ha partecipato all'attività, provvederà il Segretario Generale.

#### **Art. 9**

##### **Termini di chiusura per la liquidazione del fondo**

1. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio, a favore dei destinatari.
2. L'atto di liquidazione, indicante l'elenco dei soggetti partecipanti e per ciascuno di essi la somma effettivamente spettante, nonché l'avvenuta effettuazione delle competenze assegnate ed il verificarsi delle condizioni previste dal presente Regolamento, è disposto con provvedimento del Capo Settore LL.PP. o del Segretario Generale, come previsto al precedente art. 8.
3. Gli importi verranno introitati nell'apposito capitolo di Bilancio e al pagamento provvederà l'Ufficio Risorse Umane erogandolo con la prima busta paga utile.

**Art. 10**  
**Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio Tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti in ciascun settore incaricato delle prestazioni professionali.

**Art. 11**  
**Oneri per la copertura assicurativa**

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, come previsto dall'art. 90, comma 5 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.

**Art. 12**  
**Applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 114 del 2014.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 104 del 04.10.2000, n. 87 del 01.09.2004 e n. 91 del 23.08.2006.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO**  
**PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**  
**(Art. 93 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163)**

**INDICE**

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 Definizione delle prestazioni .....	1
Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo incentivante.....	1
Art. 4 Conferimento degli incarichi. ....	2
Art. 5 Prestazioni parziali.....	2
Art. 6 Ripartizione orizzontale del fondo.....	2
Art. 7 Termini per le prestazioni .....	3
Art. 8 Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione .....	3
Art. 9 Termini di chiusura per la liquidazione del fondo .....	3
Art. 10 Prestazioni professionali specialistiche.....	4
Art. 11 Oneri per la copertura assicurativa.....	4
Art. 12 Applicazione del regolamento .....	4
Art. 13 Entrata in vigore del regolamento.....	4